



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Ordinario di Velletri**

**sezione lavoro 1° grado**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza figurata "a trattazione scritta" ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) D.L. n. 18/2020 e succ. mod., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 83 comma 7 lettera h)**  
**d.l. n. 18/2020 e succ. mod.**

**da**

**COOPSERVICE SCPA** , rappresentato e difeso dall'avv. FAVALLI GIACINTO, MARIA DAMIANA LESCE e CLAUDIO POMPEI per mandato a margine del ricorso,

opponente

**contro**

**BONDI ALESSIO**, rappresentato e difeso dall'avv. VIGLIOTTI GENNARO ILIAS e PAOLO PIZZUTI

Opposto

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso ritualmente notificato l'opponente in epigrafe proponeva, ex art. 1 comma 51 l. n. 92/2012, opposizione avverso l'ordinanza emessa in procedimento sommario ex art. 1 commi 48 e ss. l. n. 92/2012, con cui veniva accolto il ricorso presentato da Alessio Bondi volto ad ottenere la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento del risarcimento del danno commisurata alla retribuzione globale di fatto del giorno di licenziamento sino a quello di effettiva reintegra, oltre accessori.

L'opposizione deve essere accolta.

Il Bondi impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli sulla base della contestazione disciplinare di cui alla missiva del 15 aprile 2019 nella quale si legge: "Con la presente siamo a contestarle quanto segue: In data 12/04/2019, durante il Suo giorno di riposo, alle ore 20,00 circa, Lei si presentava presso la Filiale di Pomezia (RM) sita in Via della Maggiona 5, accompagnato da tre agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo. Gli agenti chiedevano di poter accedere ai locali della centrale operativa in seguito a notifica di atti di polizia amministrativa a lei effettuata alcune ore prima e, contestualmente,



comunicavano di aver provveduto al ritiro cautelare dei suoi titoli di nomina a gpg e del porto d'armi. Dopo l'identificazione dei tre agenti si consentiva l'accesso alla zona adibita a Centrale Operativa ove Lei provvedeva ad aprire il suo armadietto personale ove veniva rinvenuta la sua pistola modello Glock 17 e nr. 3 caricatori completi di 16 colpi ciascuno ed un paio di manette. Si ricorda che l'uso degli armadietti è consentito esclusivamente per custodire effetti personali durante l'esecuzione del servizio di addetto alla centrale operativa e, proprio in considerazione dell'uso consentito, l'armadietto non presenta alcuna blindatura ed una semplice serratura, facilmente apribile, della quale Lei è l'unico possessore della chiave d'apertura.....”

Il fatto ascritto al lavoratore è pacifico tra le parti e quindi sottratto al *thema probandum* ex art. 115 c.p.c.

In data 11 aprile 2019 venivano rinvenuti presso l'armadietto del lavoratore, all'interno della filiale della società opponente, l'arma di servizio del Bondi e 3 caricatori con all'interno 16 colpi ciascuno.

L'ultimo turno di lavoro del Bondi risale al 9 aprile e nelle giornate dell'11 e 12 aprile 2019 il dipendente era a riposo.

Risulta dagli atti di causa (cfr. doc. 4 fascicolo prima fase di parte datoriale) che nell'immediatezza del fatto, il 31.5.2019, a quanto riferito dai superiori gerarchici **OMISSIS**, il Bondi all'atto della consegna della missiva di contestazione disciplinare, dichiarava loro di avere appositamente scelto di custodire la pistola nell'armadietto della Centrale Operativa per evitare che la signora **OMISSIS** avesse anche solo motivo di denunciarlo per essere stata, in qualche modo, minacciata con un'arma.

Tanto in sede di ricorso introduttivo della prima fase quanto all'atto della costituzione nella fase di merito il Bondi dichiarava invece di aver lasciato l'arma nell'armadietto per mera dimenticanza.

Ebbene, indipendentemente dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese in punto di giustificazione, il fatto materiale contestato è non solo pienamente provato ma di gravità tale da compromettere l'elemento di fiduciarità che deve necessariamente assistere il rapporto lavorativo in oggetto, parametrato nello specifico alle delicate mansioni di guardie giurate svolte dal Bondi.

Stando alle dichiarazioni rese piu' volte in sede giudiziale il lavoratore avrebbe dimenticato la propria arma e i 3 caricatori con 16 colpi ciascuno per tre giorni nell'armadietto. Neppure nei due giorni successivi all'ultimo turno si è avveduto di non avere con sé la propria arma.

Correttamente parte resistente invoca la violazione delle seguenti disposizioni.



In primo luogo il disposto di cui all'allegato D del Decreto del Ministro dell'Interno n.269 del 01-12-2011 pubblicato sul Supplemento ordinario n.37/L alla Gazzetta Ufficiale n.36 del 14.2.2011 (" *Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti* " che sancisce il divieto di detenzione all'interno di un Istituto di Vigilanza di armi da fuoco. A specificazione di tale divieto l'articolo 6 del Regolamento Tecnico dei Servizi dell'Istituto di Vigilanza Coopservice del 22.3.2018 prevede un divieto assoluto di detenere l'arma da fuoco in un luogo diverso da quello dichiarato agli Uffici Competenti.

E' palese pertanto che l'arma di servizio doveva essere custodita nel luogo dichiarato all'Ufficio di polizia, luogo che certamente non poteva identificarsi nella filiale dell'Istituto di vigilanza per quanto precedentemente detto.

Anche a voler discutere della "adeguatezza" del luogo della detenzione dell'arma, in ogni caso non è contestato che l'armadietto in cui il lavoratore ha lasciato arma, caricatori e colpi non era blindato, ma dotato di una semplice serratura e quindi facilmente apribile. Peraltro non è stato allegato che la filiale in questione fosse presidiata nelle 24 ore o munita di particolari sistemi di allarme, mentre è stato esclusivamente dedotto che "l'accesso era consentito solo al personale autorizzato".

Si noti che nell'armadietto sono stati rinvenuti anche ben tre caricatori e che per tutti e due i giorni successivi alla "dimenticanza" dell'arma il lavoratore non si è premurato quantomeno di avvisare tempestivamente la parte datoriale della presenza dell'arma. È palese pertanto la violazione dell'obbligo di cooperazione del lavoratore nell'esecuzione anche di prestazioni accessorie (ma di massimo rilievo disciplinare) a quella lavorativa in senso stretto che permettano, peraltro, alla parte datoriale di assolvere al fondamentale dovere di assicurare ex art. 2087 c.c. condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro che possono essere potenzialmente compromesse dalla presenza di un'arma sul posto di lavoro, laddove ne è stato fatto espresso divieto.

Gli elementi fattuali concreti evidenziati, unitamente alla peculiarità delle mansioni svolte dal Bondi, fanno propendere per la sussistenza della giusta causa posta a fondamento del recesso datoriale, con conseguente riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando,  
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza emessa nella fase sommaria, rigettando il ricorso proposto da ALESSIO BONDI;



condanna ALESSIO BONDI alla rifusione, in favore della COOPSERVICE SCPA, delle spese di lite dell'intero giudizio che liquida in complessivi € 3.800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, comprese spese generali.

Così deciso in Velletri, 17.6.2021

Il Giudice  
Beatrice Marrani

